

Specificità della prova liberatoria a carico del contribuente amministratore di condominio

- a cura dott. Angelo Buscema -

La prova liberatoria, che consente di superare la presunzione di cui all'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimentazioni dei conti correnti bancari legittimano l'accertamento Iva, non può essere meramente generica e cioè relativa all'attività esercitata, ma deve essere specifica in relazione ad ogni singola operazione.

Pertanto, non è sufficiente addurre la qualità di amministratore di condominio ma è necessario fornire la prova specifica (rectius: analitica) della riferibilità di ogni movimentazione bancaria all'attività di maneggio di danaro altrui, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato.

Tale importante principio è stato statuito dalla recente sentenza n. 13818 del 3 maggio 2007 (dep. il 13 giugno 2007) della Corte Cass., Sez. tributaria.

In particolare, l'iter logico-giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato: *“Invero questa Suprema Corte ha sancito che “in tema di Iva, qualora debba riconoscersi, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la ricorrenza dei presupposti per il ricorso a presunzioni semplici basate su operazioni in conto corrente bancario, la prova liberatoria, che il meccanismo comune ad ogni presunzione sposta sul contribuente, si commisura necessariamente alla natura e consistenza degli elementi utilizzati dall'Amministrazione; la valutazione di tali elementi non si traduce in un'automatica assimilazione delle operazioni in conto corrente a corrispettivi non dichiarati, ma richiede un apprezzamento, eminentemente fattuale, della forza presuntiva attribuibile a quelle operazioni, alla luce della prova liberatoria offerta dal contribuente, ed è quindi censurabile in sede di legittimità soltanto per i vizi motivazionali previsti dall'art. 360, n. 5), del codice di procedura civile (Cass. n. 19947/2005 e n. 11778/2001).*

Ora la censura di parte ricorrente secondo la quale la motivazione della Commissione tributaria regionale sarebbe sul punto incerta e contraddittoria merita di essere accolta. I giudici di appello infatti, hanno motivato l'accoglimento dell'impugnazione della contribuente sul rilievo che svolgendo la medesima attività di amministratore di condominio ne deriva necessariamente che la stessa obbligatoriamente e necessariamente riceveva rimesse altrui che amministrava per professione. La circostanza tuttavia, che la contribuente riceveva sul proprio conto corrente rimesse altrui non è idonea di per sé, ai fini di cui trattasi, ad escludere la totale imputabilità di tutte le movimentazioni bancarie direttamente all'intestatario del conto corrente in assenza di elementi contrari in tal senso. La motivazione della

Il commercialista telematico

sentenza della Commissione tributaria regionale è, quindi, sotto il profilo in esame inadeguata in quanto i giudici di appello non si fanno carico di verificare, in base alla prova liberatoria offerta dal contribuente, quali fossero le singole movimentazioni bancarie riferibili direttamente all'attività di amministratore di condominio per poter conseguentemente escludere che le stesse non costituissero corrispettivi non dichiarati.

La prova liberatoria ai fini di cui trattasi non può essere solo generica e cioè relativa all'attività esercitata, ma deve essere altresì, specifica in quanto, stante la presunzione di cui all'art. 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di danaro altrui deve fornire la prova specifica - rectius: analitica - della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato.”

Riflessioni

In tema di accertamento dell'Irpef e dell'Iva, le presunzioni, stabilite dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le quali i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti rispettivamente previsti dai successivi artt. 38 e 39 e 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, hanno un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta in regime Iva, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; essa può essere vinta dal contribuente il quale offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi si riferiscono ad operazioni imponibili" (cfr. Cass., sentenze n. 3929 del 2002, n. 2435, n. 8457 del 2001, n. 9946 del 2000 e n. 18421, n. 26692 e n. 28324 del 2005).

Secondo una precisa ricostruzione (Vd. da ultimo la circolare n. 32/2 del 19/10/2006 dell' Agenzia delle Entrate), il riscontro di flussi finanziari in entrata e in uscita dal conto corrente bancario possono essere presi e valutati dall'ufficio quali indicatori di reddito; trattasi, infatti, di una presunzione legale relativa o iuris tantum (sentenza n. 80 del 8 giugno 2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 26; Cassazione n. 19003 del 28 /09/2005) poiché la presunzione in questione data la fonte legale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 2729 del c.c. per le presunzioni semplici; sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questi non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei (es. si pensi ai rimborsi di imposte; si pensi ai prelevamenti che sono stati impiegati, come si evince da idonea documentazione, per spese personali del contribuente o per

Il commercialista telematico

donazioni o beneficenza ovvero per operazioni extra professionali) alla produzione del reddito.

La natura di presunzione legale della presunzione in merito ai prelevamenti e versamenti operati sui conti correnti bancari, è stata statuita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22853 del 25 ottobre 2006 sez. v.

In particolare, l'iter logico giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato: *“Come affermato da una consolidata giurisprudenza della Corte si vedano, fra le altre, le sentenze n. 8422/02; 14421105 e 18421105) la norma di cui all'articolo 51, comma 2 n. 2 del dpr n. 633/1972 non si limita a prevedere un mero indizio, da valutarsi nel quadro degli altri clementi tratti dall'attività dell'impresa, ma pone a carico di quest'ultima una presunzione de jure. Ne consegue che l'amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento esclusivamente sulla presenza di movimenti bancari riferibili al soggetto, in relazione ai quali quest'ultimo non abbia fornito la prova della loro estraneità ad operazioni imponibili, senza dover svolgere ulteriori indagini”*.

La Consulta ha affermato, con la sentenza n. 225 dell'8 giugno 2005 che la norma impugnata stabilisce "una mera inversione dell'onere probatorio" e non priva affatto il contribuente di adeguata tutela, dal momento che "gli è consentito liberarsi dagli effetti della presunzione iuris tantum indicando il beneficiario del prelievo".

Si verifica un'inversione dell'onere della prova (Cassazione n. 19330 del 7 giugno 2006), che impone al contribuente, posto di fronte alla documentazione di versamenti o prelevamenti evidenziati dai conti bancari o postali e non annotati nelle scritture contabili, di provare di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o a fini Iva, o di provare l'estraneità alla tassazione, perché esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta.

I versamenti e i prelevamenti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti in quanto sono considerati come componenti positive di reddito occultate, in base ad una presunzione, qualora non si indichi il soggetto beneficiario e sempre che non risultino in contabilità.

I prelevamenti o gli importi riscossi non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il contribuente non ne indichi l'effettivo beneficiario (si pensi al pagamento di tangenti, di retribuzioni fuori busta o di acquisti in nero), sono considerati ricavi o compensi e sono accertati in capo allo stesso soggetto (ad. esempio se il fornitore non viene individuato è perché dal costo nero il professionista trae un compenso presumibilmente superiore allo stesso, poiché la mancata individuazione del percettore del costo sottende una preordinata convergenza evasiva di comune convenienza).

Dal punto di vista di imposizione indiretta gli importi accreditati sono considerati vendite di beni o prestazioni di servizi in nero e gli importi riscossi o prelevati rappresentano acquisti altrettanto in nero. L'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente costituisce valida prova presuntiva (Cass. n. 15447/2001), che esige, per

Il commercialista telematico

essere disattesa, l'integrale prova liberatoria da parte del contribuente (Cass. n. 7329/2003; Cassazione sent. n. 8637 del 6 aprile 2007).

L'utilità dello strumento investigativo de quo risiede nella cosiddetta inversione dell'onere della prova, per cui spetta al contribuente dimostrare che gli incassi e i pagamenti sono stati regolarmente dichiarati (Cassazione, sentenza n. 2435 del 19/02/2001) oppure che non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito; ad esempio, il contribuente, al fine di vincere la presunzione de qua, deve fornire concrete giustificazioni in ordine a ogni singolo movimento (Cassazione sentenza n. 18429 del 16 settembre 2005) bancario, non essendo in alcun modo sufficiente a questo scopo mere illazioni o supposizioni. Non è sufficiente per il contribuente sostenere che le entrate sono ad esempio le risultanze di vendite di immobili o di finanziamenti in conto capitale poiché occorre in tal caso la relativa idonea documentazione. I prelevamenti esigui, occasionali e coerenti con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato (si pensi, infatti, ai casi dei prelevamenti del professionista per fini di spese attinenti la sfera personale) non hanno rilevanza fiscale; i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale (si pensi ai ticket sanitari, le bollette per le lampade votive nei cimiteri, l'acquisto online di biglietti per spettacoli o manifestazioni sportive).

Dott. Angelo Buscema

Giugno 2007